



Corso di lezioni di

Diritto tributario

Prof. Giuseppe Pizzonia

TRIBUTI E DIRITTO UE

Università *Mediterranea*
Corso di laurea L-33 - Scienze Economiche
a.a. 2022-2023



Principi in materia tributaria nel diritto UE

L'adesione dell'Italia all'Unione Europea ha comportato una cessione di sovranità a favore dell'Unione, relativamente a varie materie, compresa, entro certi limiti, la materia fiscale

Nei Trattati UE si possono rinvenire vari principi rilevanti anche in materia fiscale

Inoltre, c'è la previsione di *tributi armonizzati* che hanno la duplice funzione di assicurare il buon funzionamento del mercato unico e di fornire mezzi per il finanziamento dell'UE



Rapporti tra UE e ordinamenti nazionali

L'Unione assume un ruolo di coordinamento e regolazione rispetto ai sistemi nazionali ed alle relative politiche in materia tributaria

C'è quindi una *competenza concorrente* tra Unione e Stati:

- la fiscalità nazionale si deve muovere entro una cornice di principi europei, e
- deve essere attuata nel rispetto delle *libertà fondamentali*
- le politiche nazionali devono evitare disavanzi eccessivi nel rispetto del c.d. patto di stabilità



Le fonti del diritto UE

Fonti primarie:

- Trattato dell'Unione Europea (TUE)
- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
- Carta di Nizza

Contengono i principi e i valori di riferimento e le norme sulle istituzioni europee



Le fonti del diritto UE - segue

Fonti derivate:

- Regolamenti, direttamente applicabili *erga omnes*
- Direttive, rivolte agli stati membri (al ricorrere di determinate condizioni possono essere *self executing*)
- Decisioni della Commissione (atti interamente obbligatori rispetto a coloro che ne sono destinatari: persone fisiche, giuridiche o Stati membri)
- Pareri e raccomandazioni (atti non vincolanti che possono essere emanati da tutte le istituzioni europee)
- Altre fonti (c.d. *soft law*)



I valori fondanti e le *Quattro libertà*

L'Unione Europea ha origine nelle Comunità europee, che perseguivano lo scopo di rimuovere gli ostacoli al buon funzionamento degli scambi tra gli stati membri, avviando un processo verso una sempre più ampia integrazione

Le c.d. ***Quattro libertà*** costituiscono le basi per il processo di integrazione (abbattimento delle barriere fisiche e giuridiche):

- Libera circolazione delle **persone** (art. 21 TFUE)
- Libera circolazione delle **merci** (art. 28 TFUE)
- Libera prestazione e stabilimento dei **servizi** (art. 56 TFUE)
- Libera circolazione dei **capitali** (art. 63 TFUE)



Il divieto di discriminazione

L'effettiva attuazione delle *Quattro libertà* implica il rispetto di un principio di *non discriminazione* rilevante anche in materia fiscale

Non è consentito istituire tributi (o misure fiscali) che possano ostacolare o impedire l'esercizio delle *Quattro libertà*

Ad es. non è consentito istituire dazi (o misure equivalenti) che ostacolino la circolazione delle merci, o tributi che limitino la possibilità di prestare servizi in altri stati dell'Unione

Sono possibili eccezioni, in casi particolari
(es. salute pubblica, impedire frodi fiscali)



L'armonizzazione fiscale

Il Diritto UE limita ma non sopprime la sovranità fiscale degli stati membri

Per limitare l'inevitabile difformità dei sistemi nazionali, l'art. 113 TFUE impone l'*armonizzazione* delle legislazioni in materia di:

- Imposte sulla *cifra d'affari* (IVA)
- Imposte di consumo e altre imposte indirette

Ciò allo scopo di assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza



Il ravvicinamento delle legislazioni e l'assistenza reciproca

L'armonizzazione **non** riguarda le imposte dirette, che in linea di principio rimangono nella disponibilità degli ordinamenti nazionali

Tuttavia, opera il principio del *ravvicinamento delle legislazioni* (art. 114 e 115 TFUE)

Il *ravvicinamento* si basa sul coordinamento, rispetto a determinate materie, degli ordinamenti degli stati membri, così da renderli omogenei e reciprocamente compatibili (es. Direttive su operazioni di riorganizzazione, su flussi finanziari)

Gli stati membri prestano anche assistenza reciproca per i controlli fiscali transnazionali



Il divieto di *aiuti di stato*

Il TFUE (art. 107) vieta l'erogazione di *aiuti di stato* che possano falsare la concorrenza nel mercato interno

Si tratta di misure, anche fiscali, che abbiano l'effetto di favorire determinate produzioni o imprese e che abbiano i seguenti caratteri:

- Impiego di risorse pubbliche (contributi, finanziamenti, riduzioni fiscali)
- Selettività (cioè riferibilità a particolari soggetti o categorie di soggetti)
- Incidenza sugli scambi tra gli stati membri



Il divieto di *aiuti di stato* - segue

Il divieto di aiuti di stato può essere derogato:

- per particolari materie (agricoltura, pesca trasporti, sicurezza, cultura)
- per aiuti di carattere sociale, o per eventi eccezionali
- per aiuti a favore di aree depresse, o per progetti di particolare rilevanza europea, per gravi perturbamenti all'economia di un paese membro
- per promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio



Il divieto di *aiuti di stato* - segue

Prima di erogare un aiuto, ogni stato deve notificarlo alla Commissione europea e deve aspettare (*standstill*) che questa si pronunci

Sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea i c.d. «*aiuti de minimis*»; tali aiuti, che non possono superare i 200 000 Euro per ogni «impresa unica» nell'arco di 3 anni, sono considerati non suscettibili di creare distorsioni della concorrenza nel mercato interno

In mancanza di notifica, l'aiuto è *illegale*

Se la Commissione dichiara l'aiuto *incompatibile*, non può essere erogato

Se vengono erogati aiuti illegali o incompatibili, lo stato è tenuto a recuperarli

